

2032/12  
1665/12



Repubblica Italiana  
In nome del Popolo Italiano  
Il Tribunale di Milano  
Sezione XIII civile

nella persona del giudice unico Dott. CARMELA GALLINA  
sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa civile iscritta al R.G. n. 52421 /2008 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED]  
[REDACTED] MILANO presso l'Avvocato [REDACTED], che la/lo rappresenta  
e difende

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED]  
[REDACTED] MILANO presso l'Avvocato [REDACTED], che la/lo rappresenta e  
difende

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED]  
[REDACTED] MILANO presso l'Avvocato [REDACTED], che la/lo rappresenta e  
difende

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED]  
[REDACTED] MILANO presso l'Avvocato [REDACTED], che la/lo rappresenta e  
difende

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED]  
[REDACTED] MILANO presso l'Avvocato [REDACTED], che la/lo rappresenta e  
difende

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED]  
[REDACTED] MILANO presso l'Avvocato [REDACTED], che la/lo rappresenta  
e difende

**ricorrenti**

Contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED]  
[REDACTED] MILANO presso l'Avvocato [REDACTED]

**resistente**

Conclusioni : come da fogli allegati

## MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

I ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato la delibera adottata dall'assemblea del Condominio di [REDACTED] [REDACTED] Milano in data 19.6.08 che aveva approvato i lavori volti all'installazione dell'impianto ascensore assumendo il documento arrecato da tale innovazione alle loro proprietà esclusive, nonché, l'assenza dei presupposti di cui alla Legge nr. 13/89 per l'applicazione delle maggioranze ridotte.

Ha concluso per la declaratoria di invalidità della delibera previa sospensione della stessa.

Il Condominio costituendosi ha contestato la fondatezza delle censure, negando il carattere innovativo dell'intervento - comunque deliberati con la prescritta maggioranza - nonché la natura pregiudizievole dello stesso.

L'istanza di sospensiva della delibera non ha trovato accoglimento e l'istruttoria si è articolata mediante c.t.u. diretta ad accertare le caratteristiche dell'impianto e l'esistenza di soluzioni alternative.

La domanda è priva di fondamento.

Preliminarmente occorre inserire la fattispecie all'interno del quadro normativo di riferimento quale delineatosi a seguito dell'entrata in vigore della legge quadro in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate - nr. 104/99 - e degli orientamenti di legittimità venutisi a formare.

Osserva il Tribunale che qualora, come nel caso in esame, l'onere dell'installazione dell'ascensore non risulta ripartito tra tutti i condomini occorre far riferimento alla previsione di cui all'art. 1102 c.c. - che include anche le innovazioni - qualificandosi il diritto all'installazione di tale impianto quale uso più intenso della cosa comune il cui esercizio soggiace ai limiti di cui alla disposizione citata (cfr. Cass. nr. 1781/93).

Riguardo all'osservanza di tali limiti va rilevato che la c.t.u. espletata - alle cui conclusioni ci si riporta integralmente essendo le stesse ampiamente esaustive ed immuni da vizi logici - ha evidenziato in modo preciso la tipologia dell'intervento ormai realizzato e le caratteristiche dell'impianto concludendo nel senso che l'installazione non determina limitazioni all'uso del cortile interno da parte dei condomini e che nessuna unità immobiliare ha subito un pregiudizio sensibile alle luci e vedute ad eccezione dell'appartamento del condomino XXXXXXXXXX

Consegue il rigetto della censura .

Parimenti risulta priva di valenza la censura relativa all'asserita invalidità della delibera perché adottata con la maggioranza ridotta pur in 'assenza dei presupposti , ossia, la presenza nello stabile di condomini con documentate patologie invalidanti sul piano motorio. Anche a voler prescindere dalla idoneità della documentazione allegata a riscontrare quanto esposto dal Condominio circa la presenza di condomini portatori di serie difficoltà motorie, ritiene il Tribunale doveroso evidenziare come la giurisprudenza sia di legittimità che di merito interpreti in modo estensivo la previsione normativa: numerose decisioni hanno ritenuto potersi applicare la normativa relativa alla rimozione delle barriere anche negli edifici privati "...vuoi quando vi abitino persone di questa categoria, vuoi per il semplice fatto che esse possano recarvisi dal momento che la legge non richiede la presenza nel condominio di persone che abbiano difficoltà a servirsi delle scale.." (vedi Trib. Milano in data 19.9.91). Tale approccio interpretativo è pienamente condivisibile attesa la piena conformità alla scelta legislativa quale espressa nella legge quadro in materia di assistenza alle persone portatrici di handicap : tale normativa favorisce ampiamente gli interventi volti alla rimozione di condizioni invalidanti in un'ottica di piena integrazione.

Risulta, pertanto, pienamente legittima la delibera impugnata in quanto adottata con la maggioranza prescritta.

*Dee*

Consegue il rigetto della domanda.

La particolare natura della questione trattata rende opportuno disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di c.t.u. - nella misura liquidata - e di giudizio.


P.Q.M.

Il giudice del Tribunale di Milano , sezione XIII civile, dott.ssa Carmela Gallina, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] nei confronti del Condominio di [redacted] di Milano, nel contraddittorio delle parti, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede :

- 1) rigetta la domanda;
- 2) compensa tra le parti le spese di c.t.u. - nella misura liquidata - e di giudizio.

Milano, così deliberato il 16 febbraio 2012.

Il giudice  
dott.ssa Carmela Gallina



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Milano, il 21 FEB. 2012

x USO  
UFFICIO



IL CANCELLIERE